Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 ottobre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione nella riunione del 19 ottobre 1981 ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Jas Gawronskj candidato nella lista del Partito repubblicano italiano per la I circoscrizione Italia Nord-Occidentale in sostituzione dell'on. Susanna Agnelli, eletta nella stessa lista e circoscrizione, dimissionaria.

(6123)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 ottobre 1981, n. **590.**

Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subìto danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiarie aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire.

Art. 2.

Nell'ambito della dotazione del Fondo è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 60 miliardi e di lire 70 miliardi a partire dal 1982, per la erogazione, ai sensi del successivo articolo 10, del contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse sociali, costituite dagli organismi abilitati ai sensi della presente legge, per fronteggiare le spese delle azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive.

Con legge di approvazione del bilancio sarà annualmente determinata la spesa per gli anni successivi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento dal Fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle regioni.

La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal Fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ogni anno, con apposito decreto, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, alla revisione dei parametri di ricostituzione dei capitali di conduzione, alla determinazione dell'elenco delle colture agricole intensive e delle colture pregiate, alla determinazione del contributo *una tantum* di cui all'articolo 1, lettera *a*), punto 1, della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichia-

ra, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

I soggetti titolari di aziende agricole con mano d'opera dipendente, ammessi alle provvidenze di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della presente legge, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale del pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso.

Art. 6.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i benefici di cui alla presente legge.

Art. 7.

La valutazione dei danni subìti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

Art. 8.

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ed ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera *a*), nono comma, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera *h*) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, all'articolo 7, penultimo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; all'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

Art. 9.

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nella azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subìto, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che sono fissati d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pre-

giate determinate a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo allo espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.

I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtù dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 364, è sostituito dai seguenti:

« La Cassa sarà alimentata annualmente:

1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati ».

Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.

Art. 11.

I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina.

Il consorzio delle società di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonché le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Restano ferme le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 12.

Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente articolo 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative.

Art. 13.

Le provvidenze di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamità.

In tal caso il cumulo è consentito solo per il prestito di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

E' fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.

Art. 14.

Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Per gli effetti derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel corso del 1980 si applicano le norme dell'articolo 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.

In quanto non contrastanti sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 16.

All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni; quanto a 75 miliardi mediante riduzione del

capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce « Ulteriore autorizzazione di spesa per il Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 » e quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce « Fondo di solidarietà ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — NICOLAZZI — MARCORA — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1981.

Modificazione di alcune disposizioni del decreto ministeriale 8 luglio 1981, relative alle caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1981, di durata triennale, emessi per lire 750 miliardi ai fini del conferimento al fondo di dotazione dell'IRI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 259368/66-AT-2 in data 8 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 14 luglio 1981, con il quale è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro di durata triennale, per l'importo di lire 750 miliardi, con godimento 1° agosto 1981, ad interesse fisso pagabile posticipatamente in rate annuali;

Considerato che, in relazione alle condizioni dei titoli in questione stabilite dagli articoli 1, 4 e 5 del sopramenzionato decreto dell'8 luglio 1981, occorra opportunamente adeguare le disposizioni di cui al successivo art. 8 dello stesso provvedimento, riguardanti la stampa dei titoli medesimi;

Decreta:

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 259368/66-AT-2 dell'8 luglio 1981, meglio citato nelle premesse, è modificato come segue:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da tre cedole per il pagamento degli interessi annuali ».

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le cedole per il pagamento degli interessi annuali sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: "CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO" "1981-1984" "EMISSIONE 1° AGOSTO 1981" ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1981
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 284

(5992)

DECRETO 16 ottobre 1981.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1981, ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, della durata di 24 mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, della durata di 24 mesi, con godimento 1° novembre 1981, ad un prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1982, è pari al 10%.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo, per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1982 e l'ultima il 1° novembre 1983.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1983.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciale, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma - entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 ottobre 1981 a mezzo lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 30 ottobre 1981. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 8.

Il 2 novembre 1981 gli operatori richiedenti i certificati di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro

assegnati, comprensivo di un giorno d'interesse, pari a L. 980.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola, nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine dei certificati sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1983 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole, stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

le serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

tagilo da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1982 e 1983, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1983, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 170

(6092)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 gennaio 1981.

Valori di riferimento del rendimento di combustione degli impianti di riscaldamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 373, che detta norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici;

Visto l'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, per la esecuzione della citata legge;

Decreta:

Articolo unico

I valori di riferimento del rendimento di combustione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, con potenza termica al focolare superiore a 50.000 kcal/h (58.000 W) ed alimentati con combustibili liquidi o gassosi, rispetto ai quali il rendimento di combustione degli impianti esistenti alla

data del 6 febbraio 1978 non può scendere al di sotto di 15 unità percentuali, sono indicati nella seguente tabella:

Q_c	51-100	101-150	151-300	301-1000	1001-2000
η	85%	86%	87%	88%	89%

dove:

Q_c = Potenza termica al focolare in [kcal/h] $\times 10^3$.

η = Rendimento di combustione.

I valori di Q_c in Watt si ottengono moltiplicando le kcal/h $\times$ 1,16.

Roma, addì 26 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(6028)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 settembre 1981.

Nuova suddivisione del territorio della regione Toscana in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1976, n. 155, istitutivo dei distretti scolastici nella Regione Toscana;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminata la delibera n. 354 del 14 luglio 1981 del consiglio regionale della regione Toscana, avente ad oggetto: « Proposta di revisione dei distretti scolastici »;

Esaminati i parere allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Toscana;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la citata proposta regionale ed emanare, per ragioni di organicità, un unico decreto comprendente le variazioni alla ripartizione del territorio della regione Toscana prevista dal decreto ministeriale 30 aprile 1976 e la parte di quest'ultimo decreto che rimane immutata;

Decreta:

Il territorio della regione Toscana è suddiviso nei seguenti distretti scolastici:

distretto n. 1 con sede ad Aulla e comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;

distretto n. 2 con sede a Carrara e comprendente i comuni di Carrara, Fosdinovo, Massa, Montignoso;

distretto n. 3 con sede a Viareggio e comprendente i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio;

distretto n. 4 con sede a Castelnuovo Garfagnana e comprendente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione in Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina;

distretto n. 5 con sede a Barga e comprendente i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico;

distretto n. 6 con sede a Lucca e comprendente i comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica;

distretto n. 7 con sede a Pescia e comprendente i comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano;

distretto n. 8 con sede a Pistoia e comprendente i comuni di Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Quarrata;

distretto n. 9 con sede a Prato e comprendente i comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio;

distretto n. 10 con sede a Sesto Fiorentino e comprendente i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino;

distretto n. 11 con sede a Firenze e comprendente i quartieri n. 1 e 8 del comune di Firenze;

distreto n. 12 con sede a Firenze e comprendente i quartieri n. 4 e 5 del comune di Firenze;

distretto n. 13 con sede a Firenze e comprendente i quartieri n. 6, 7, 9 e 10 del comune di Firenze;

distretto n. 14 con sede a Firenze e comprendente i quartieri n. 2 e 3 del comune di Firenze;

distretto n. 15 con sede a Bagno a Ripoli e comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino V. D'Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, S. Casciano V. di Pesa, Tavarnelle V. di Pesa;

distretto n. 16 con sede a Fiesole e comprendente i quartieri n. 11, 12, 13 e 14 del comune di Firenze ed i comuni di Fiesole e Vaglia;

distretto n. 17 con sede a Scandicci e comprendente i comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Signa;

distretto n. 18 con sede a Borgo S. Lorenzo e comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio;

distretto n. 19 con sede a Pisa e comprendente i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano;

distreto n. 20 con sede a Livorno e comprendente i comuni di Collesalvetti, Fauglia, Livorno, Lorenzana, Orciano Pisano;

distretto n. 21 con sede a Cecina e comprendente i comuni di Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce;

distreto n. 22 con sede a Volterra e comprendente i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra;

distretto n. 23 con sede a Pontedera e comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Laiatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola;

distretto n. 24 con sede a San Miniato e comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte;

distretto n. 25 con sede ad Empoli e comprendente i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto

Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

distretto n. 26 con sede a Poggibonsi e comprendente i comuni di Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano;

distretto n. 27 con sede a Figline Valdarno e comprendente i comuni di Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno;

distretto n. 28 con sede a San Giovanni Valdarno e comprendente i comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Laterina, Ioro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Cavriglia;

distretto n. 29 con sede a Bibbiena e comprendente i comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla;

distretto n. 30 con sede a San Sepolcro e comprendente i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino;

distretto n. 31 con sede ad Arezzo e comprendente i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Subbiano;

distretto n. 32 con sede a Cortona e comprendente i comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana;

distretto n. 33 con sede a Piombino e comprendente i comuni di Campiglia Marittima, Monteverdi Marittimo, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;

distretto n. 34 con sede a Portoferraio e comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

distreto n. 35 con sede a Massa Marittima e comprendente i comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino;

distretto n. 36 con sede a Grosseto e comprendente i comuni di Campagnatico, Castiglione della Peseaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto, Scansano, Roccastrada;

distreto n. 37 con sede ad Orbetello e comprendente i comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano;

distretto n. 38 con sede a Siena e comprendente i comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Siena, Sovicille;

distretto n. 39 con sede a Montepulciano e comprendente i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

distretto n. 40 con sede ad Arcidosso e comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1981
Registro n. 94 Istruzione, foglio n. 273

(6016)

DECRETO 30 settembre 1981.

Modificazione alla suddivisione del territorio della regione Lazio in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1976 istitutivo dei distretti scolastici nella regione Lazio;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminata la delibera n. 116 del 15 giugno 1981 del consiglio regionale del Lazio, avente ad oggetto: « Variazioni nella suddivisione del territorio regionale in distretti scolastici. Legge 30 luglio 1973, n. 477 »;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Lazio;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1977, n. 256, è modificato nel seguente modo:

1) i comuni di: Poggio S. Lorenzo, Casaprota, Scandriglia, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Torricella in Sabina sono inseriti dal distretto n. 2 al n. 1;

2) i comuni di: Pozzaglia Sabino, Rocca Sinibalda, Belmonte in Sabina, Longone Sabino, Colle di Tora, Ascrea, Paganico Sabino, Turania, Collegiove, Nespolo, Collalto Sabino, Orvinio, Castel di Tora, sono inseriti dal distretto n. 3 al n. 1;

3) il comune di Graffignano è inserito dal distretto n. 8 al n. 4;

4) i comuni di Bomarzo, Bassano in Teverina sono inseriti dal distretto n. 8 al n. 6;

5) il comune di Monterosi è inserito dal distretto n. 8 al n. 7;

6) i comuni di Boville Ernica, Veroli sono inseriti dal distretto n. 51 al n. 53;

7) il comune di Ripi è inserito dal distretto n. 55 al n. 53;

8) i comuni di Vallecorsa, Castro dei Volsci sono inseriti dal distretto n. 55 al n. 54;

9) i comuni Monte S. Giovanni Campano è inserito dal distretto n. 51 al n. 56;

10) il comune di Pico è inserito dal distretto n. 55 al n. 58;

11) il comune di Piedimonte S. Germano è inserito dal distreto n. 58 al n. 59;

12) i comuni di Trevi nel Lazio, Filettino sono inseriti dal distretto n. 50 al n. 35;

13) il comune di S. Polo dei Cavalieri è inserito dal distretto n. 33 al n. 34.

Roma, addì 30 settembre 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1981
Registro n. 94 Istruzione, foglio n. 272

(6015)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2858/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2859/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2860/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2861/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 756/70 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati.

Regolamento (CEE) n. 2862/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo (alcole metilico), della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2863/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2864/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2865/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2670/81 della commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 262 del 16 settembre 1981.

(275/C)

Pubblicati nel n. L 281 *del* 3 *ottobre* 1981.

Regolamento (CEE) n. 2866/81 della commissione, del 4 ottobre 1981, che sospende la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito.

(276/C)

Pubblicato nel n. L 283 *del* 5 *ottobre* 1981.

Regolamento (CEE) n. 2867/81 del Consiglio, del 29 settembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1981/1982).

Regolamento (CEE) n. 2868/81 della commissione, del 5 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2869/81 della commissione, del 5 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2870/81 della commissione, del 2 ottobre 1981, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2871/81 della commissione, del 5 ottobre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 3314/80 per quanto concerne i termini relativi alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2872/81 della commissione, del 5 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscutere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 2873/81 della commissione, del 5 ottobre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

(277/C)

Pubblicati nel n. L 284 *del* 6 *ottobre* 1981.

Regolamento (CEE) n. 2874/81 del Consiglio, del 28 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 13/81 che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2875/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2876/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2877/81 della commissione, del 5 ottobre 1981, relativo a varie forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2878/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2879/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2880/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2881/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2882/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2883/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 9 ottobre 1981 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2884/81 della commissione, del 6 ottobre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

(278/C)

Pubblicati nel n. L 285 *del* 7 *ottobre* 1981.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 il notaio Gurrieri Mario, è stato dichiarato decaduto dalla nomina nella sede di Ragusa, e lo stesso non perde il diritto di esercitare le funzioni nella sua precedente residenza di Novara perchè non ha compiuto gli obblighi previsti dai citati articoli 18 e 24 per cause indipendenti dalla sua volontà.

(6045)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro con sede in Roma e stabilimento in Colleferro (Roma);
S.p.a. Anic fibre in Pisticci Scalo (Matera);
S.a.s. Arredamenti di Pezzella Francesco con stabilimento in Napoli;
S.p.a. Atia di Lanciano (Chieti);
S.p.a. Baratta di Milano, stabilimento di Alessandria;
Società D.B.M. di De Bernardo Marino & C. - Aviano (Pordenone);
Fratelli De Dominicis di Montorio al Vomano (Teramo);
S.r.l. Facon di Varese;
S.p.a. F.I.M.I.T. di Torino;
S.p.a. Fonti di Baceno - Baceno (Novara);
S.p.a. Genal con sede in Catania - stabilimento Dagnino (Palermo);
Ditta «Giacomasso Felice» S.n.c. con sede in Torino;
S.r.l. Giconf in Filottrano (Ancona);
Ditta Italrettile S.p.a. di Montodine (Cremona);
Società Lito S.r.l. con sede e stabilimento in Rastignano (Bologna);
S.r.l. Trio di Polcenigo (Pordenone);
Ditta Meccanica generale S.r.l. con sede in S. Paolo di Jesi;
S.p.a. Mirum di Ancona;
Ditta «Nuova legatoria del Verbano» S.p.a. con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara);
S.p.a. Salpit di Porcari (Lucca);
S.n.c. Sarmetal con stabilimento in Ponticelli (Napoli);
Sicop-Coignet di Melfi (Potenza);
S.p.a. Standa vendite sede di Milano e unità e centri vendita nazionali;
Triberti S.p.a. con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino);
Vanguard S.p.a. con sede e stabilimento in Corsico (Milano);
S.n.c. Vetreria F.lli Diana con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli);
S.r.l. Adriatica industrie meccaniche di Longiano - stabilimento in Torriana (Forlì);
Ditta Fonderie e smalterie genovesi S.p.a. con sede e stabilimento in Milano;
S.p.a. Monter con sede e stabilimento a Novara;
«Organizzazione Mat-Mar», Cosenza;
S.p.a. S.A.I.F.E.C.S. di Milano - stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona);
S.p.a. Centro siderurgico adriatico con sede a Centobuchi di Monteprandone - contrada S. Anna (Ascoli Piceno);
S.p.a. Ceramica Regina di Cisterna di Latina;
S.r.l. Cementi Vibrati - Cevisa - con stabilimento in Cellole (Caserta);
S.p.a. Cotonificio Defferrari - Savignone (Genova);
S.p.a. Ellemme di Piazza Brembana (Bergamo);
S.r.l. Gi-Zeta con stabilimento in S. Antimo (Napoli);
Ditta Marconi Marco e Antonio S.d.f. di Recanati;
S.p.a. Simea con stabilimento in Casandrino (Napoli);
Società Verbania di Cittaducale (Rieti);
«Unione Cartiere S.p.a.» con sede in Roma;
Faital S.p.a. con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimenti in S. Donato Milanese e Chiede (Cremona);
Ditta Falber confezioni di Forlì;
S.p.a. Meridionali prefabbricati con sede in Firenze e stabilimento in Calvi Risorta (Caserta);
S.p.a. Bausano di Torino;
S.p.a. F.lli Beccaro di Acqui Terme (Alessandria);
Ditta Cotonificio di Solbiate in Solbiate Olona (Varese);
S.p.a. Dolomite di Sestri con sede in Genova e stabilimento in Genova - Sestri Ponente;
S.p.a. Finterm con sede in Torino e stabilimenti a Grugliasco;
Gruppo Olcario P. Novaro & C. S.a.s. con sede e stabilimento in Imperia;
S.p.a. Metallwakuum poliplastic di Monza - stabilimento in Cusano Milanino (Milano);
Ditta Monti e Martini di Milano con stabilimento a Melegnano (Milano);
S.p.a. Saffa con sede in Milano stabilimento di Spoleto;
S.r.l. Lancetti di Roma;
Ditta Manifattura Grober S.p.a. con sede e stabilimento in Varallo Sesia (Vercelli);
Società Sirem S.r.l. di Roma;
S.p.a. Standa con sede in Milano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Redaelli Tecna con sede in Milano e stabilimento a Napoli;
S.p.a. Bigi Luigi & figlio di Orvieto;
S.p.a. Cartiera di Rovereto con sede e stabilimento in Villa Lagarina (Trento);
S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino);
Società Covalca plastici di Pomezia (Roma);
S.p.a. Deriver con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli);
S.p.a. Filatura di Caerano di Caerano S. Marco (Treviso);
S.p.a. La Metalli Industriale - stabilimento di Limestre (Pistoia);
Società Manetti & Roberts con sede legale e ufficio amministrativo in Firenze, stabilimento e uffici tecnici e di ricerca in Calenzano (Firenze) e depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli);
S.p.a. Nuova Asca di Roma;
S.p.a. Nuova Saccardo di Schio (Vicenza);
S.p.a. Pierrel - stabilimento di Capua (Caserta);
S.p.a. Sato con sede e stabilimento a Brescia;
S.p.a. Wine Food di Corsico (Milano);
Società ascensori italiani riuniti - S.A.I.R., Falconi Safov S.p.a. - stabilimento di Novara;
S.p.a. «L. Calissano & Figli» con sede in Corsico (Milano) e stabilimento in Alba (Cuneo);
S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere meridionali con sede in Salerno;
S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti - stabilimento di Mercogliano (Avellino);
S.p.a. Siderpotenza con sede in Potenza;
S.p.a. 3M Italia - stabilimento S. Marco Evangelista (Caserta);
S.p.a. Nuova Ib. Mei con sede è stabilimento in Asti.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Cantieri navali Santa Maria con sede in La Spezia;
S.p.a. Nazareno Gabrielli Moda con sede in Rovereto (Trento);

S.p.a. Red italiana con sede in Garlasco (Pavia), stabilimento di Lastra a Signa (Firenze);
S.p.a. Tespiana di Vallemosso (Venezia);
S.p.a. Brollo sud con stabilimento e sede legale in Salerno;
S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, con stabilimento in Napoli;
Società Ceramica Saturnia di Corchiano (Viterbo);
S.n.c. Romer di Montegranaro (Ascoli Piceno);
S.p.a. Manifatture La Rondine con sede in Bologna;
S.p.a. Azienda italiana manifatture con sede in San Benedetto del Tronto e stabilimenti e uffici in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Controguerra (Teramo);
Ditta «Cosmetal» di Morilli Luigi di Recanati;
Ditta Tanino Crisci S.r.l. di Casteggio (Pavia);
S.p.a. F.O.R. - Fabbrica raccordi oleodinamici di Poggio Renatico (Ferrara);
S.p.a. Giuliana di Rovigo;
S.p.a. Italsioux di Vecchiano (Pisa), stabilimenti di Migliarino Pisano (Vecchiano, Pisa) e Fucecchio (Firenze);
S.p.a. Manetti & Roberts Toxletries con sede e uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze);
Manifatture confezioni tessili di Messina;
S.p.a. Sisa imballaggi con sede e stabilimento in Asti;
Ditta Morilli Luigi di Recanati;
S.r.l. Nuova Venchi Unica di Torino;
S.p.a. Redaelli Tecna - Uffici di Milano;
S.r.l. «Sace - Cristalleria Excelsior» di Poggibonsi (Siena), stabilimento in Barberino Val d'Elsa (Firenze);
S.p.a. «S.A.I.V.O.» di Firenze;
S.p.a. SAMIM - Miniera di Monteponi (Cagliari);
S.p.a. Serramenti Speciali di Catania;
S.r.l. ACE Fognano (Ravenna);
«Beiersdorf S.p.a. Italia» sede Milano e stabilimento di Brembate (Bergamo);
S.p.a. Berton di Bruno e Teseo Berton & C. con sede in Scorzè (Venezia);
Società del Cotto Antico Ponterio di Todi (Perugia);
Ditta Ferange S.r.l. di Bucine-Levane (Arezzo);
S.p.a. Induno industrie tessili con sede e stabilimento in Induno Olona (Varese);
S.p.a. Lanificio di Strona con sede in Biella e stabilimento in Strona;
Ditta Maglificio Api di Gozzano (Novara);
S.p.a. S.T.A. - Sviluppo tecnologie avanzate di Ferentino (Frosinone);
S.p.a. F.N.T. - Fabbrica non tessuti con sede in Torviscosa (Udine) stabilimento di Padova - località Camin;
S.p.a. Cofiar di Vigliano (Vercelli);
Ditta Valdadige Laterizi di Venusio (Matera).

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 agosto 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. S.I.M. - Società italiana montaggi, con sede in Milano e sede secondaria a Bologna;
S.p.a. CML - Costruzioni meccaniche lecchesi di Milano, con sede secondaria e stabilimento a Lecco;
S.p.a. C.C. - Carpenterie campane, stabilimento di Napoli.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza della crisi aziendale, con decorrenza rispettivamente 20 novembre 1980 e 16 gennaio 1981, delle seguenti società:

S.p.a. Officine meccaniche liguri di Genova-Sestri;
S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina) ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta), sospesi dal lavoro il 15 dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal lavoro dal 27 ottobre 1977 e dal 27 gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno), sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali destinate alla produzione di componenti di prodotti elettrici, operanti nella provincia di Lucca ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali nelle zone di Cagliari, Sardegna centrale, Porto Torres, Sassari, Alghero, Sulcis Iglesiente e Villacidro, sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 39 a 45 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa, sospesi dal lavoro dal 15 dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha concesso, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 18 mesi, a decorrere dal 29 gennaio 1981, ai dipendenti delle seguenti società, sostituite dalla Gepi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 784/80:

S.p.a. Sviluppo attività produttive Avellino con sede in Avellino;
S.p.a. Pai con sede in Lecce;
S.p.a. Pai Lecce con sede in Lecce;
S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta con sede in Caserta.

(6019)

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha approvato i progetti di ristrutturazione presentati dalle società Fertimont, Farmoplant, Resen, Montepolimeri, Montedipe, Ausimont, del gruppo Montedison, che vengono ammessi al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77 (mutuo agevolato diretto di cui alla lettera *a*), differenziato in relazione alla localizzazione degli investimenti e contributi sulla emissione di obbligazioni di cui alla lettera *c*) e dall'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (contributo in conto capitale):

	Mutuo diretto	Contributo sulla emissione di obbligazioni	Contributo in conto capitale
	—	—	—
		(Milioni di lire)	
Fertimont	16.394	45.029	6.918
Farmoplant	3.656	12.189	—
Resen	6.597	21.991	—
Montepolimeri	42.990	115.584	19.509
Montedipe	37.548	85.537	22.870
Ausimont	31.222	86.247	12.402
Totale	138.407	366.577	61.699

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 4, primo comma, lettera *c*), della legge n. 675 sarà interrotta, ove non venga attuato dalla capogruppo, nei tempi indicati nel programma generale, il previsto aumento di capitale a pagamento, per un ammontare di 640 miliardi di lire.

La capogruppo provvederà a versare il ricavato di detto aumento di capitale alle società controllate, nei tempi previsti dal programma generale ed in misura non inferiore agli importi complessivi in esso indicati, pari a lire 60 miliardi per Fertimont, 10 miliardi per Farmoplant, 20 miliardi per Resen, 175 miliardi per Montepolimeri, 175 miliardi per Montedipe e 40 miliardi per Ausimont, salvo eventuale compensazione tra società.

La capogruppo provvederà altresì ad ulteriori ricapitalizzazioni delle società controllate, anche mediante conferimento di crediti, in relazione, tra l'altro, alle modalità con cui è stato effettuato lo scorporo e alle notevoli plusvalenze evidenziate in tale sede per talune società.

Con deliberazione adottata nella seduta del 7 agosto 1981, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Sayer Lack di Pianoro (Bologna), che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*, della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 800 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà essere elevato, eventualmente, fino al limite massimo di 1.200 milioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sulla osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'impresa.

(6020)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Metereologia '81 - Convegno con mostra della metereologia ed attività connesse » che avrà luogo a Abano Terme (Padova) dal 3 al 7 novembre 1981.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « VI Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche » che avrà luogo a Verona dal 4 all'8 novembre 1981.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mav '81 - XX Mostra dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale dell'avifauna e della coniglicoltura, attrezzature e prodotti relativi » che avrà luogo a Padova dal 7 al 9 novembre 1981.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVIII Tecnhotel - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche » e « XII Bibe - Mostra internazionale di vini, liquori ed altre bevande » che avranno luogo a Genova rispettivamente dal 17 al 22 novembre 1981 e dal 14 al 22 novembre 1981.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « X Carnesud - Salone nazionale della zootecnia » che avrà luogo a Foggia dal 22 al 25 novembre 1981.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale di componenti elettronici ed industriali ed apparecchiature per telecomunicazioni » che avrà luogo a Vicenza dal 5 all'8 dicembre 1981.

(5953)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Regolamento sul servizio delle obbligazioni

Con deliberazione del consiglio di sorveglianza del Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP in data 7 ottobre 1981 è stato approvato il seguente regolament osul servizio delle obbligazioni:

EMISSIONE E CIRCOLAZIONE

Art. 1.

Il presente regolamento si applica alle obbligazioni in valuta legale che il Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP emette a norma delle disposizioni del proprio statuto.

Le obbligazioni del CREDIOP sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa.

Dette obbligazioni sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni e possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente.

Enti, società ed istituti, cui è fatto obbligo per legge di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni del CREDIOP.

Art. 2.

Le caratteristiche di emissione delle obbligazioni sono determinate, per ciascuna serie, dal comitato esecutivo, mediante indicazione, in particolare, della denominazione, del saggio di interesse e della durata. Nell'ambito di ciascuna serie i titoli sono numerati progressivamente per taglio ed il numero progressivo può essere preceduto da una serie alfabetica o numerica.

In relazione a determinate operazioni o a gruppi di operazioni di mutuo il comitato esecutivo ha facoltà di stabilire serie speciali di obbligazioni.

Art. 3.

Le obbligazioni sono rappresentate nella circolazione da titoli al portatore, da certificati nominativi o da titoli misti.

I titoli e i certificati possono rappresentare una o più obbligazioni della stessa serie.

I titoli misti sono nominativi nel capitale e recano cedole al portatore.

Possono anche essere emessi certificati provvisori sia al portatore che nominativi.

Art. 4.

I titoli ed i certificati recano il bollo a secco del CREDIOP e la firma, autografa od in fac-simile, del presidente, di un membro del comitato esecutivo e di un sindaco.

Art. 5.

I titoli al portatore e i titoli misti sono costituiti da un frontespizio e da un foglio di cedole per il pagamento degli interessi e — ove stabilito dalle condizioni di emissione — per il rimborso di quote di capitale; su ciascuna cedola sono riportate le caratteristiche ed il numero del titolo.

In caso di esaurimento del foglio di cedole prima della rimborsabilità del titolo, il CREDIOP provvede a rinnovare il titolo o ad aggiungervi un nuovo foglio di cedole.

I certificati contengono caselle per l'apposizione del bollo di pagamento delle singole rate di interessi e spazi per annotazioni.

Art. 6.

Qualora venga richiesta l'annotazione di un vincolo di usufrutto su certificati nominativi, il CREDIOP può rilasciare, oltre al certificato di nuda proprietà, un certificato di usufrutto avente identiche caratteristiche di emissione.

Art. 7.

A richiesta dei titolari i certificati possono essere divisi o riuniti; i certificati da riunire devono rappresentare titoli della stessa serie.

Non sono ammesse riunioni dei titoli al portatore né di quelli misti.

E' in facoltà del comitato esecutivo di consentire per determinate serie il frazionamento dei titoli al portatore in altri di taglio inferiore.

Art. 8.

E' ammesso il trasferimento dei certificati nominativi e dei titoli misti per atto pubblico notarile, per scrittura privata con

sottoscrizione autenticata, per dichiarazione di trasferimento risultante dal titolo con sottoscrizione autenticata e per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente lo ordini.

I certificati ed i titoli misti dei quali si chiede il trasferimento devono essere consegnati al CREDIOP.

Art. 9.

I certificati ed i titoli misti, purché non soggetti a vincolo, possono essere tramutati in titoli al portatore a spese dell'intestatario.

Sulla domanda di tramutamento da presentarsi al CREDIOP, la sottoscrizione del titolare, o del suo rappresentante, deve essere autenticata.

Alla domanda devono essere uniti i certificati o i titoli misti da tramutare.

Art. 10.

Per il tramutamento di titoli al portatore in certificati nominati o in titoli misti è sufficiente che l'interessato ne faccia domanda, consegnando contemporaneamente i titoli da tramutarsi.

Art. 11.

Per i titoli non al portatore, il trasferimento agli eredi, legatari od altri aventi causa, nei casi di successione, ha luogo previa consegna al CREDIOP, in originale o in copia autentica, del titolo legale a possedere e dell'atto di morte del titolare.

Nel caso di controversia sul diritto a succedere, la nuova intestazione non può essere eseguita se non sia stata prodotta la decisione giudiziale passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia ed i trasferimenti hanno luogo in conformità dei provvedimenti delle competenti autorità.

Anche nei casi di successione, cessione di beni o fallimento devono essere consegnati, con la domanda di trasferimento, i titoli misti e i certificati da trasferire.

SMARRIMENTO - SOTTRAZIONE - DISTRUZIONE

Art. 12.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un certificato nominativo, l'intestatario o l'avente diritto può farne denuncia al CREDIOP e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità di quanto previsto dall'art. 2027 del codice civile.

Art. 13.

In caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli al portatore si osservano le disposizioni degli articoli 2005, 2006 e 2007 del codice civile.

SORTEGGIO, RIMBORSO ED ANNULLAMENTO

Art. 14.

Le obbligazioni sono rimborsate in valuta legale secondo il piano di ammortamento dell'emissione.

Le obbligazioni da ammortizzare possono essere individuate, secondo quanto stabilito dal comitato esecutivo al momento dell'emissione, mediante estrazione a sorte o scadere a data certa per l'intero capitale o per quote predeterminate dello stesso, od essere acquistate sul mercato.

Art. 15.

Le operazioni di estrazione a sorte — effettuate con le procedure rese pubbliche mediante affissione nella sala delle estrazioni — avvengono in locali aperti al pubblico, alle date indicate sul titolo purché non coincidenti con giorni festivi, nel qual caso si rinviano al giorno seguente non festivo.

Le estrazioni devono avvenire alla presenza di un membro del collegio sindacale.

Gli avvisi delle estrazioni e l'esito delle estrazioni stesse sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 16.

I titoli estratti ed i titoli scadenti a data certa divengono rimborsabili alle date indicate sui titoli stessi.

Il rimborso dei titoli al portatore si effettua su presentazione di essi, accompagnati da corrispondente distinta sottoscritta dall'esibitore.

Il rimborso dei titoli compresi in certificati nominativi e dei titoli misti liberi da vincoli, intestati a persone fisiche pienamente capaci, si esegue al titolare o al suo legale rappresentante che giustifichi la sua qualità.

I rimborsi relativi a certificati nominativi ed a titoli misti a nome di enti, di società, di persona limitatamente capace, o esibiti dagli eredi dei titolari, o portanti vincoli ed i rimborsi relativi a certificati nominativi per i quali sia stata richiesta la sostituzione dei titoli estratti saranno effettuati, previa consegna dei certificati o dei titoli, su istruzioni del CREDIOP.

I titoli al portatore e i titoli misti presentati per il rimborso devono essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza successiva al giorno in cui i titoli medesimi sono divenuti rimborsabili; l'ammontare delle cedole mancanti viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Art. 17.

In conformità delle norme del codice civile, il diritto al rimborso del capitale si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni dalla data della rimborsabilità.

Art. 18.

I titoli al portatore rimborsati vengono stampigliati con il timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

I detti titoli, previa ricognizione da parte di un membro del collegio sindacale, sono distrutti mediante abbruciamento o macerazione; delle operazioni di ricognizione e di distruzione viene redatto apposito verbale.

I certificati nominativi integralmente rimborsati e i titoli misti vengono annullati e conservati in atti, per tutto il termine della prescrizione.

Qualora i titoli compresi in un certificato nominativo vengano sorteggiati solo in parte, il certificato stesso viene ridotto dell'ammontare del capitale sorteggiato mediante annotazione sottoscritta ai sensi del precedente art. 4, da farsi sul certificato o su apposito intercalare.

INTERESSI

Art. 19.

Gli interessi sulle obbligazioni sono pagabili alle scadenze stabilite dal comitato esecutivo al momento dell'emissione ed indicate sui titoli.

Tutti i titoli cessano di fruttare interessi dalla data della loro rimborsabilità.

Art. 20.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e misti viene effettuato contro consegna delle cedole scadute accompagnate da corrispondente distinta sottoscritta dall'esibitore.

Le cedole devono essere stampigliate a tergo con timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

Art. 21.

Il pagamento degli interessi su certificati nominativi viene effettuato, in base ad ordini del CREDIOP, agli aventi diritto contro rilascio di quietanza.

Sul certificato, nella casella relativa alla rata pagata, viene stampigliato un timbro a calendario con la leggenda « pagato ».

Art. 22.

In conformità delle norme del codice civile, il diritto al pagamento degli interessi si estingue per prescrizione con il decorso di cinque anni dalla data della scadenza.

SERVIZIO DI CASSA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23.

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi vengono effettuati presso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 24.

Le domande ed i documenti per operazioni su titoli e certificati sono ritirati dalla Banca d'Italia, dietro rilascio di ricevuta.

Art. 25.

La consegna dei titoli e dei certificati agli aventi diritto è fatta per mezzo della Banca d'Italia contro ritiro della ricevuta di cui all'articolo precedente.

In caso di perdita della ricevuta di cui sopra, il richiedente deve farne dichiarazione con sottoscrizione autenticata. La dichiarazione di perdita è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a spese dell'interessato; trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che siano intervenute opposizioni, si effettua la consegna dei titoli corrispondenti.

Art. 26.

Il presente regolamento si applica alle emissioni deliberate successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6046)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventiquattro posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI RIETI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, determinante le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873, contenente modifiche allo stato normativo del personale postelegrafonico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti agenti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventiquattro posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rieti.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rieti, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente sono iscritti o sono stati iscritti specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Rieti in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Rieti, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica in bollo della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Rieti.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenze di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado, rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto diploma su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato, nato all'estero, dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario:

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Rieti e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale dell'esercizio, ruolo ULA, cat. 3ª, di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1980 che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I vincitori iscritti nell'elenco provinciale ai sensi del primo comma del presente articolo, sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto, soltanto durante i periodi in cui prestano effettivo servizio, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza viene trasmessa all'ufficio regionale della Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rieti, addì 18 giugno 1981

Il direttore provinciale: NENNA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale del Lazio, addì 14 *agosto* 1981
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 54

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Rieti

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . via . . . provincia . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventiquattro posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 18 giugno 1981, n. 9/81/2.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data. . . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestano le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5961)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a due posti di vice direttore nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici da adibire al centro di servizio di Milano;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a due posti di vice direttore in prova, nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a due posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea in ingegneria;
laurea in scienze matematiche;
laurea in fisica;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche e attuariali;
laurea in scienza dell'informazione;
laurea in matematica e fisica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi, n. 5 - 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica; detta prova è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere, nell'ambito dei centri di servizio, le fun-

zioni di studio, progettazione, direzione, ispezione e coordinamento previste dall'art. 3 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

trattamento automatico delle informazioni e nozioni sugli elaborati elettronici;

sistemi di numerazione;

calcolo delle matrici ed algebra lineare;

nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

elementi di scienza delle finanze;

elementi di statistica metodologica e calcolo delle probabilità.

La prova attitudinale ha durata di 45 minuti.

L'esame non s'intende superato se il candidato non abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

I candidati saranno invitati a sostenere l'esame con comunicazione da effettuare almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio e la prova attitudinale i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 8.

Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 9.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'Ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1) del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizo permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)* e *g)* dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 12.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 9, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 12, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 14.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 9 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella VII qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 15.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Ai predetti candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1981
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 256

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle Finanze - Direzione generale affari generali e personale - Divisione IV - Viale Tolstoi, 5 - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . nato il . a (provincia di . .) e residente in . c.a.p. . . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a due posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

. . . . ., addì . . . . .

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(6026)

Concorso speciale pubblico, per esami, a tredici posti di vice direttore nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, contenente norme per i concorsi di ammissione di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati dei ruoli per i servizi meccanografici da adibire al centro di servizio di Roma;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a tredici posti di vice direttore in prova, nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Roma;

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a tredici posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea in ingegneria;
laurea in scienze matematiche;
laurea in fisica;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze statistiche e demografiche;
laurea in scienze statistiche e attuariali;
laurea in scienza dell'informazione;
laurea in matematica e fisica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica all'impiego;
6) godimento dei diritti politici;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata debbono essere direttamente presentate o spedite, a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi n. 5 00100 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;
6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Roma;
9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio concorsi, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica; detta prova è diretta ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere, nell'ambito dei centri di servizio, le funzioni di studio, progettazione, direzione, ispezione e coordinamento previste dall'art. 3 della legge 15 giugno 1965, n. 703.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

trattamento automatico delle informazioni e nozioni sugli elaborati elettronici;
sistemi di numerazione;
calcolo delle matrici ed algebra lineare;
nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;
elementi di scienza delle finanze;
elementi di statistica metodologica e calcolo delle probabilità;

La prova attitudinale ha durata di 45 minuti.

L'esame non s'intende superato se il candidato non abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

I candidati saranno invitati a sostenere l'esame con comunicazione da effettuare almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio e la prova attitudinale i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 8.

Sono dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonchè sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 9.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e succesive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 n. 1) del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di citadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 12.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 9, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 12, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 14.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 9 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 15.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Ai predetti candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 255

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Divisione IV - Viale Tolstoi, 5 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il
a . . (provincia di . .) e residente
in . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .)
via . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a tredici posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Roma. Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . .
conseguito presso . . . . in data . . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma.

. . . ., addì . . .

Firma

. . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(6025)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, contingenti riservati alle scuole con lingua di insegnamento slovena, con lingua di insegnamento tedesca, ed alle scuole delle località ladine.

Le prove scritte dei seguenti concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, indetti, tra gli altri, con decreto ministeriale 29 ottobre 1979, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuno indicati:

un posto - settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie - contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena: 18-19-20 gennaio 1982 - Ministero della pubblica istruzione - Direzione personale, stanza n. 74;

un posto - settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie - contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca: 14-15-16 dicembre 1981 - Ministero della pubblica istruzione, sala conferenze;

un posto - settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie - contingente riservato alle scuole delle località ladine: 21-22-23 gennaio 1982 - Ministero della pubblica istruzione - Direzione personale, stanza n. 74.

(6101)

Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, contingenti riservati alle scuole con lingua di insegnamento slovena, con lingua d'insegnamento tedesca, ed alle scuole delle località ladine.

Le prove scritte dei seguenti concorsi, per esami e titoli, a posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media, indetti, tra gli altri, con decreto ministeriale 11 ottobre 1979, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale, stanza n. 74, nei giorni a fianco di ciascuno indicati:

un posto settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie - contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena: 8-9-10 febbraio 1982;

due posti - settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie - contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca: 25-26-27 gennaio 1982;

un posto settore linguistico-espressivo - sottosettore materie letterarie - contingente riservato alle scuole delle località ladine: 28-29-30 gennaio 1982.

(6102)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione, da quattro ad otto, del numero dei posti del concorso a coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1981, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 34, modificato con il proprio decreto in data 22 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1981, registro n. 1, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Considerato che nelle more delle prove concorsuali si sono resi vacanti nella suddetta qualifica di coadiutore sette posti, quattro dei quali, tenuta presente la riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, possono essere conferiti mediante concorso;

Ritenuta pertanto l'opportunità di elevare da quattro a otto i posti messi a concorso con il citato decreto per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso a coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto 26 maggio 1980 citato nelle premesse, è elevato da quattro a otto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 10 settembre 1981

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1981
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 333

(6048)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, **n. 33.**

Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 109 *del* 9 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Individuazione, costituzione e gestione dei presidi multizonali di prevenzione

La presente legge disciplina, con riferimento all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nell'ambito del piano sanitario regionale, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione, e stabilisce le modalità con cui deve attuarsi il coordinamento degli stessi con i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica delle unità sanitarie locali.

L'individuazione, l'ubicazione e gli ambiti territoriali di riferimento dei presidi multizonali di prevenzione sono determinati dalla legge di piano sanitario regionale. Agli adempimenti necessari per la loro attivazione ed organizzazione secondo le norme della presente legge provvedono i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ove i presidi medesimi hanno sede.

La gestione dei presidi multizonali di prevenzione è affidata alle unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale essi sono ubicati.

Art. 2.
Compiti dei presidi multizonali di prevenzione

I presidi multizonali di prevenzione esercitano le proprie attività su richiesta delle unità sanitarie locali dell'ambito territoriale di ciascun presidio quali strutture tecnico-specialistiche di supporto dei servizi delle unità sanitarie locali medesime, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, di igiene pubblica e di veterinaria. I presidi multizonali svolgono altresì indagini su richiesta di privati nell'ambito delle procedure previste dal successivo articolo 3.

I presidi multizonali di prevenzione sono preposti al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale, alla verifica delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con il compito di svolgere attività che, per caratteristiche tecniche e specialistiche e per le finalità specifiche perseguite, sono prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale.

Indagini specialistiche di interesse regionale sono eseguite dai presidi multizonali di prevenzione secondo indicazioni e modalità contenute nei piani sanitari regionali e nelle forme previste dall'art. 3 della presente legge.

Gli interventi particolari previsti al successivo art. 4, ultimo comma, costituiscono, nell'ambito del piano annuale di lavoro di cui al successivo art. 3, prestazioni direttamente erogate da presidi mutizonali di prevenzione che le svolgono in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica delle unità sanitarie locali dei rispettivi ambiti territoriali.

I presidi multizonali di prevenzione svolgono inoltre attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza di enti locali in materia di inquinamento ambientale non rientranti fra quelle ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'esercizio di tale attività è regolata da apposite convenzioni stipulate fra le unità sanitarie locali ove i presidi medesimi sono collocati e gli enti locali interessati.

Le indagini a favore di privati o di altri enti pubblici diversi da quelli di cui al precedente comma sono eseguite, a richiesta dei medesimi, compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai piani di lavoro annuali di cui al successivo art. 3.

Gli oneri per le prestazioni previste dal quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, nonché per le altre prestazioni comunque dovute ai sensi della vigente normativa che non siano specificatamente finanziate con la quota del fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dai tariffari vigenti.

Art. 3.
Programmazione degli interventi

L'attività dei presidi multizonali di prevenzione è svolta sulla base di un piano di lavoro predisposto annualmente dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui il presidio stesso è collocato con il concorso dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate e sentito il comitato tecnico di cui all'art. 9 della presente legge.

I piani devono contenere le priorità e le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale per le materie rientranti nelle previsioni della presente legge. Nella predisposizione del piano annuale di lavoro il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale raccoglie i pareri previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33.

I piani di lavoro annuali di cui al presente articolo devono essere trasmessi alla giunta regionale. La giunta può formulare osservazioni in ordine alla loro conformità agli obiettivi del piano sanitario regionale nonché per il loro coordinamento nell'ambito regionale.

I presidi multizonali di prevenzione esplicano la propria attività in stretta collaborazione con l'Università nell'ambito di quanto previsto dal piano sanitario regionale. Collaborano altresì con enti e istituti di ricerca e, in particolare, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità e il C.N.E.N.

Art. 4.
Articolazione operativa dei presidi multizonali di prevenzione

I presidi multizonali di prevenzione sono articolati nei seguenti settori di attività: chimico ambientale, fisico ambientale, bio-tossicologico, impiantistico-antinfortunistico.

I singoli settori di attività costituiscono strutture di supporto tecnico specialistico dei servizi delle unità sanitarie locali nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno ed hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti ad essi assegnati.

Il settore chimico ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa, in particolare, all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, all'igiene del lavoro, all'igiene della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1981, n. 1099 e dall'art. 13 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 32. Svolge infine compiti specifici di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo relativa agli adempimenti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 e ai relativi regolamenti di esecuzione nonché alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

Il settore fisico-ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'inquinamento acustico, alle vibrazioni, al microclima, alle radiazioni e all'inquinamento atmosferico. Svolge inoltre compiti di supporto ai servizi delle

unità sanitarie locali per l'attività istruttoria e di controllo connessa all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e di supporto alla commissione di cui al successivo art. 15 per gli accertamenti tecnici che si rendano necessari ai fini dell'emissione dei pareri.

Il settore bio-tossicologico svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa, in particolare, all'igiene e alla tossicologia del lavoro, all'analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmitici, all'igiene ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica. Nel campo dell'igiene e della tossicologia del lavoro, il settore assicura il supporto tecnico per l'effettuazione di indagini mirate su gruppi di lavoratori esposti a rischi professionali per la ricerca di indici biologici di rischio, per la raccolta e la valutazione epidemiologica dei dati. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099, e dall'art. 13 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 32.

Le attività di analisi connesse alla funzione diagnostica non espressamente previste dal presente articolo sono esercitate dalle unità sanitarie locali mediante i laboratori per analisi chimico cliniche e microbiologiche.

Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 2 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33. Svolge inoltre, sulla base dei piani di lavoro annuali di cui al precedente art. 3, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, sesto comma, della presente legge nonché dall'art. 10 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33, i seguenti compiti:

a) collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi per uso privato;

b) collaudi e verifiche connesse all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, con particolare riferimento agli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 336;

c) controllo sull'applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi a pressione di vapore e a gas, e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

d) verifiche di prevenzione sui recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, sulle bombole e sulle autocisterne a pressione;

e) verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili.

Art. 5.

Settore preposto all'attività di documentazione e informazione sui rischi e sui danni da lavoro

Il presidio multizonale di prevenzione ubicato nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale n. 28 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, si articola altresì in un ulteriore settore di attività con compiti di raccolta e diffusione dell'informazione nel campo della prevenzione e della sicurezza in ambiente di lavoro.

Con riferimento alla specifica previsione del progetto-obiettivo « Tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro » di cui all'allegato n. 3 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, il settore di attività previsto dal presente articolo opera in stretto collegamento con l'osservatorio epidemiologico di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48, con bacino di utenza esteso all'intero territorio regionale.

L'attività del settore concerne in particolare:

la raccolta e la catalogazione delle richieste relative ai problemi emergenti nel territorio regionale e delle notizie riguardanti le soluzioni in atto o in progetto;

la diffusione delle informazioni sui problemi e sulle soluzioni consolidate;

il collegamento, per i problemi tecnicamente più complessi, con gli enti e gli organi di ricerca nazionali e internazionali, operanti nel settore, con particolare riferimento all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

la produzione di materiali e sussidi per la formazione del personale e l'informazione nel settore.

Art. 6.

Gruppi di lavoro interdisciplinari

L'organizzazione del lavoro all'interno dei presidi multizonali di prevenzione si ispira al principio della interdisciplinarietà degli interventi. A tal fine e per garantire il coordinato esercizio da parte dei presidi multizonali di prevenzione dei compiti ad essi attribuiti dalla presente legge, sono formati gruppi di lavoro permanenti a carattere interdisciplinare tra il personale appartenente ai settori di attività in cui i presidi medesimi sono articolati.

I gruppi di lavoro riguardano le seguenti materie:

l'inquinamento dell'aria;

l'inquinamento dell'acqua e del suolo;

l'igiene degli alimenti e delle bevande;

l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Possono altresì essere formati gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici o alla soluzione di problemi particolari.

All'attivazione e alla composizione dei gruppi provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dove ha sede il presidio multizonale di prevenzione, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 9.

Art. 7.

Turni di reperibilità del personale

In ciascuno dei presidi multizonali di prevenzione devono essere assicurati turni permanenti di reperibilità del personale, prefestivi, festivi e notturni, a supporto dei servizi di guardia igienica delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Conferenze di organizzazioni tra gli operatori dei presidi multizonali di prevenzione

Con riferimento all'art. 23, ultimo comma, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e secondo modalità stabilite nel regolamento dell'unità sanitaria locale ove ha sede il presidio multizonale di prevenzione, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale medesima convoca con periodicità almeno annuale la conferenza di organizzazione degli operatori.

Art. 9.

Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione

E' istituito presso ogni presidio multizonale di prevenzione un comitato tecnico con funzioni consultive.

Il comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio. E' composto dai responsabili dei settori di attività in cui il presidio è articolato, dai responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'art. 6, dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva ed igiene del lavoro delle unità sanitarie locali dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.

E' convocato dal presidente almeno ogni due mesi; è altresì convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Il regolamento delle unità sanitarie locali ove hanno sede i presidi multizonali di prevenzione disciplina le modalità di funzionamento del comitato tecnico consultivo.

L'attività del comitato tecnico è finalizzata al coordinamento, all'interdisciplinarietà e alla standardizzazione degli interventi effettuati dal presidio, al collegamento tecnico con i servizi delle unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale dei presidi medesimi, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica. Il comitato tecnico formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti di dotazione dei presidi e in ordine all'attività formativa e informativa degli operatori; propone al comitato di gestione le modalità per l'attuazione delle forme di collaborazione con gli enti e gli istituti indicati all'art. 3, ultimo comma.

Il collegamento tecnico e operativo previsto dall'art. 12 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33 è assicurato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ove hanno sede i presidi multizonali di prevenzione.

Art. 10.

Personale addetto ai presidi multizonali di prevenzione

La dotazione organica del personale dei presidi multizonali di prevenzione è determinata dalle unità sanitarie locali ove i medesimi sono collocati, sentite le unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale di riferimento di ciascun presidio secondo le previsioni del piano sanitario regionale.

I presidi multizonali di prevenzione prevedono almeno la presenza delle seguenti figure professionali: medico, biologo, chimico, fisico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza e ispezione, ingegnere e geologo, assistente tecnico, operatore tecnico e agente tecnico.

Le unità sanitarie locali sedi di presidio multizonale di prevenzione dovranno altresì provvedere all'adeguata dotazione di personale amministrativo nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dei medesimi presidi.

Nel presidio multizonale di prevenzione ubicato presso l'unità sanitaria locale n. 28 sarà inoltre assicurata la presenza di specifiche figure professionali per il funzionamento del settore preposto all'attività di documentazione e informazione sui rischi e sui danni da lavoro.

Art. 11.
Responsabili dei settori e dei presidi multizonali di prevenzione

Nel rispetto delle singole competenze professionali, i responsabili preposti ai settori di attività in cui sono articolati i presidi multizonali di prevenzione possono essere medici, biologi, fisici e chimici almeno della posizione funzionale di coadiutore e personale del ruolo professionale, appartenente al profilo professionale: ingegneri.

Il responsabile preposto al presidio multizonale di prevenzione è uno dei responsabili di settore che ricopra la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva competenza.

Alla nomina dei responsabili dei presidi multizonali di prevenzione e dei settori si provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I responsabili dei presidi multizonali di prevenzione mantengono la responsabilità del settore specifico cui sono preposti e garantiscono il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori in cui i presidi medesimi sono articolati.

Art. 12.
Attività ispettiva e di controllo in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, sesto comma della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33, il prefetto nomina, su proposta del presidente della giunta regionale, gli operatori dei presidi multizonali di prevenzione che assumano ai sensi delle leggi vigenti, in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza di ciascun settore, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al suddetto personale sono altresì attribuiti i poteri di accesso e di diffida previsti dall'art. 21, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 13.
Aggiornamento professionale permanente

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali dove sono ubicati i presidi multizonali di prevenzione, sentiti i comitati tecnici di cui al precedente art. 9, formulano annualmente proposte alla Regione per la predisposizione, in collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca, di programmi di aggiornamento del personale dei presidi multizonali di prevenzione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e nel quadro degli interventi di formazione e qualificazione professionale previsti dall'art. 10 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6.

All'aggiornamento del personale previsto dal precedente comma partecipa il personale dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica.

Art. 14.
Finanziamento

Al finanziamento della gestione dei presidi multizonali di prevenzione si provvede:

quanto alla spesa corrente, quota a destinazione indistinta, ai sensi della legge regionale da adottare in applicazione dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

quanto alla spesa corrente, quota a destinazione vincolata, nonché alla spesa in conto capitale in relazione alle disposizioni sul finanziamento della spesa di sviluppo prevista dalle leggi di piano sanitario regionale.

Il finanziamento relativo all'attività dei presidi multizonali di prevenzione è assegnato all'unità sanitaria locale competente per territorio in relazione all'obbligo, per la medesima, della tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.
Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti

Le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono insediate presso il settore fisico di ogni presidio multizonale di prevenzione e hanno competenza per l'ambito territoriale cui si riferisce ciascun presidio.

Le commissioni sono presiedute dal responsabile del settore di attività fisico ambientale e sono composte:

da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

da un leaureato in fisica facente parte del servizio di fisica sanitaria ospedaliera dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione;

da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le commissioni vengono di volta in volta integrate dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo amministrativo dell'unità sanitaria locale nel cui territorio ha sede il presidio multizonale.

Le commissioni hanno funzioni consultive e restano in carica tre anni. I componenti sono nominati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione e possono essere riconfermati.

Le commissioni esprimono parere per tutte le questioni previste dalle vigenti disposizioni, nonché ai fini del rilascio del nulla osta previsto dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le commissioni prestano inoltre la propria consulenza ai sindaci e alle unità sanitarie locali circa i problemi della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

Art. 16.
Utilizzazione di settori di altri presidi multizonali di prevenzione - Responsabili provvisori delle commissioni per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti.

Ove non siano stati attivati tutti i settori di attività di un presidio multizonale di prevenzione, ci si avvale, sulla base di specifici accordi stipulati fra le unità sanitarie locali interessate, del corrispondente settore di attività di un altro presidio multizonale di prevenzione.

Fino alla nomina dei responsabili dei settori di attività fisico-ambientale, le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, di cui al precedente art. 15, sono presiedute dai responsabili di altro settore di attività o dai responsabili dei presidi multizonali di prevenzione. Alla loro individuazione provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ove i presidi medesimi sono collocati.

Art. 17.
Modalità di gestione dei presidi multizonali di prevenzione: rinvio - Partecipazione dei responsabili all'ufficio di direzione

Le modalità per assicurare, nella gestione dei presidi multizonali di prevenzione, il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 18, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, saranno disciplinate dalla legge regionale di attuazione dell'articolo medesimo.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, i responsabili dei presidi multizonali di prevenzione fanno parte, in qualità di componenti, dell'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali ove hanno sede i presidi medesimi.

Art. 18.

Utilizzazione di beni, attrezzature e personale

L'utilizzazione dei beni e delle attrezzature già appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), all'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), alle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è regolata da legge regionale di attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'utilizzo da parte delle unità sanitarie locali dei beni e delle attrezzature dell'ENPI, dell'ANCC e delle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati del lavoro, decorre dalla data di effettivo trasferimento dei medesimi ai comuni.

Il personale degli enti e degli uffici di cui al precedente comma è utilizzato, a decorrere dalla data di effettiva attribuzione alle unità sanitarie locali e in attesa del definitivo trasferimento ai sensi della normativa vigente, dalle unità sanitarie locali sedi di presidio mutizonale di prevenzione nei posti risultanti dalla dotazione organica di ciascun presidio determinata ai sensi del precedente art. 10, primo comma, ed in quelli della dotazione organica dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro.

Art. 19.

Esercizio delle funzioni già dell'E.N.P.I., dell'A.N.C.C. e degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro

Le funzioni già di competenza dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) e delle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono esercitate dalle unità sanitarie locali attraverso i presidi multizonali di prevenzione ed i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, secondo le disposizioni della presente legge nonché della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33.

L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente decorre dalla data di effettiva attribuzione delle medesime alle unità sanitarie locali.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 al finanziamento della spesa corrente, quota a destinazione indistinta, si provvede ai sensi della legge regionale 3 marzo 1981, n. 8.

Per il periodo di validità del piano sanitario regionale 1981-83, al finanziamento della spesa corrente, quota a destinazione vincolata e della spesa in conto capitale si provvede ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6. Partecipano altresì al finanziamento di tali spese le risorse per la parte di spesa corrente a destinazione vincolata destinate al progetto-obiettivo « Igiene pubblica » allegato alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6 e, per la parte in conto capitale, quota delle risorse per investimenti destinati al potenziamento dei servizi di base e intermedi di cui alle colonne 11, 12, 13 e 14 dell'allegato n. 12 della medesima legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 settembre 1981

TURCI

(5484)

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 34.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 111 *dell'11 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinazione quota legge 1° luglio 1977, n. 403, rifinanziata dall'art. 28 della legge 30 marzo 1981, n. 119

La regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare nel triennio 1981-83 le assegnazioni ad essa spettanti disposte sulla legge 1° luglio 1977, n. 403, con riferimento all'integrazione di finanziamento di cui all'art. 28 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'effettuazione dei seguenti interventi di spesa, ammontanti a complessive L. 75.900.000.000:

a) Cap. 10670. — Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intese a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29; art. 1, primo comma della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17):

nel 1982: L. 3.500.000.000;

nel 1983: L. 3.000.000.000.

b) Cap. 10725. — Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e art. 1, quarto comma della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17):

nel 1982: L. 3.000.000.000;

nel 1983: L. 3.000.000.000.

c) Cap. 10805. — Contributi per l'attività svolta dagli Istituti di incremento ippico (art. 66, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Quota a carico dello Stato (c.n.i.):

nel 1981: L. 150.000.000.

d) Cap. 10920. — Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario. Contributi in c/capitale (legge regionale 19 agosto 1976, n. 36, art. 4, primo comma):

nel 1982: L. 2.000.000.000;

nel 1983: L. 1.000.000.000.

e) Cap. 12090. — Contributi in capitale per favorire le iniziative intese alla realizzazione ed all'ampliamento di impianti per la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura e la floricoltura, nonché per iniziative di associazioni volte al miglioramento generale del rendimento unitario degli impianti specializzati ortofrutticoli, comprese quelle che favoriscono la collaborazione fra agricoltori ed ortofrutticoltori (legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, art. 6):

nel 1981: L. 200.000.000.

f) Cap. 12165. — Contributi attualizzati in conto interessi per acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4, lettera *c*), della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15):

nel 1982: L. 2.000.000.000.

g) Cap. 12170. — Contributo sulle spese di gestione, fino al 50% del loro ammontare, a cooperative e loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di particolare pregio e che realizzino progetti ed iniziative di riqualificazione produttiva del settore:

nel 1982: L. 5.000.000.000.

L'intervento disposto dalla presente lettera g) è specificatamente autorizzato dal successivo art. 2.

h) Cap. 18070. — Contributi per l'assistenza tecnico-economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (articoli 5 e 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; articoli 1 e 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493; art. 104 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267). Quota a carico dello Stato:

nel 1981: L. 300.000.000;
nel 1982: L. 500.000.000;
nel 1983: L. 300.000.000.

i) Cap. 18080. — Concessione di contributi alle associazioni dei produttori per l'istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del regolamento n. 79/1965/CEE del 15 giugno 1965 modificato dal regolamento (CEE) n. 2910/73:

nel 1982: L. 1.000.000.000;
nel 1983: L. 1.200.000.000.

l) Cap. 18099. — Spese per la delega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (legge regionale 26 ottobre 1979, n. 37, articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 12). Quota a carico dello Stato (c.n.i.):

nel 1981: L. 50.000.000;
nel 1982: L. 50.000.000.

m) Cap. 18172. — Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonché per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta, attività tecnica degli osservatori per la malattie delle piante. (Legge 30 giugno 1954, n. 493; art. 29 della legge 26 giugno 1913, n. 888; articoli 15-103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267; art. 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987 modificato dall'art. 4 della legge 11 agosto 1960, n. 870). Quota a carico dello Stato (c.n.i.):

nel 1981: L. 50.000.000.

n) Cap. 18205. — Contributi straordinari, in conto interessi su mutui ventennali per il risanamento di aziende cooperative agricole a norma dell'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11:

limite di impegno di L. 200.000.000 a decorrere dal 1982 a carico della Regione per le prime 5 annualità ed a carico dello Stato per le successive a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

I mezzi finanziari necessari alla copertura delle tre annualità del limite di impegno relativo agli anni 1984, 1985, 1986 sono accantonati nel «Fondo globale» di cui al cap. 86620 del 1983.

o) Cap. 18360. — Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, primo comma, lettera b), della legge 25 maggio 1974, n. 19). Quota a carico dello Stato:

nel 1981: L. 2.000.000.000;
nel 1982: L. 4.000.000.000;
nel 1983: L. 15.000.000.000.

p) Cap. 18760. — Contributo straordinario della Regione all'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna a norma della legge 30 aprile 1976, n. 386 (legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 art. 2, punti 2, 4 e 5):

nel 1982: L. 1.600.000.000.

q) Cap. 18890. — Concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti da imprenditori agricoli per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture aziendali. Piani di sviluppo aziendali (art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, art. 11, lettera a) e art. 12). Limite di impegno di L. 4.300.000.000 a partire dal 1982, a carico della Regione per le prime 5 annualità ed a carico dello Stato per le successive a norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

I fondi necessari alla copertura delle 3 successive annualità 1984, 1985, 1986 per complessive L. 12.900.000.000 sono accantonate in apposito «Fondo globale» (cap. 86620) del 1983 per essere destinati sui bilanci successivi.

r) Cap. 20060. — Contributi in capitale a favore delle iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernenti programmi specifici di sviluppo per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici (regolamento (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977; art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616):

nel 1981: L. 4.500.000.000.

Art. 2.

Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio

Con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, allo scopo di favorire la qualificazione produttiva delle colture ortofrutticole pregiate previste nel piano regionale del settore, la Giunta regionale può concedere contributi sulle spese di gestione, fino al 50% del loro ammontare annuo, a cooperative e loro consorzi che provvedono alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di tali colture.

La giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi su conforme parere della competente commissione consiliare ed alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al primo comma.

Art. 3.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11

Il primo comma della lettera d) dell'art. 12 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11 è così sostituito:

«Concessione di contributi in conto interessi sui mutui per il ripiano di passività onerose risultanti dall'ultimo bilancio chiuso entro il 30 giugno 1981, fino al 70% del loro ammontare, in favore delle cooperative ad indirizzo zootecnico che effettuano l'allevamento bovino. Limite d'impegno di L. 1.000.000.000, a decorrere dal 1983 (cap. 18200)».

Art. 4.

Estensione ad altri consorzi degli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11

I contributi straordinari in conto interessi previsti a norma dell'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11 su mutui ventennali per il risanamento di aziende cooperative agric. di preminente interesse regionale, che si trovano in difficoltà finanziarie, sono estesi alle aziende cooperative aderenti al consorzio denominato «Associazione delle cooperative agricole di produzione e lavoro della provincia di Ravenna» e da questa rappresentate.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione di impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

Le provvidenze contributive a favore di iniziative riguardanti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, vengono erogate secondo le seguenti modalità:

a) 50% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, di avvenuto inizio dei lavori;

b) 40% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, attestante l'avvenuta erogazione di una somma superiore alla metà della spesa ammessa;

c) la liquidazione a saldo del contributo o l'eventuale conguaglio, previa presentazione ed approvazione dello stato finale dei lavori e/o degli acquisti eseguiti.

Le provvidenze contributive regionali destinate alla realizzazione di infrastrutture finanziate a norma di specifica regolamentazione comunitaria vengono erogate secondo le seguenti modalità:

a) 50% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;

b) 50% del contributo in conto capitale concesso, in successive soluzioni sulla base degli effettivi ed accertati stati di avanzamento delle opere.

La giunta regionale, o per essa l'assessore delegato, può comminare la decadenza delle agevolazioni finanziarie concesse, ancorché in tutto o in parte già liquidate, qualora:

gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;

le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;

siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'ente delegato.

La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, nonché la esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

Art. 6.

Devoluzione fondi agricoli nell'ambito di iniziative di sviluppo approvate dalla C.E.E.

Le quote già destinate dalla regione Emilia-Romagna a norma dell'art. 5, lettera *a*) della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31. alla esecuzione di iniziative di sviluppo previste dal regolamento (CEE) n. 17/1964 sono devolute, limitatamente agli importi non impegnati per carenza di domanda ammontanti a L. 689.373.000 sul cap. 10740 del 1980 e a L. 639.673.750 sul cap. 20070 del 1981 a favore di iniziative di sviluppo approvate dalla C.E.E. concernenti programmi per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici previsti dal regolamento (CEE) n. 355/1977 mediante il trasferimento della autorizzazione di spesa sul cap. 20060 per L. 689.373.000 nell'esercizio 1981 e per L. 639.673.750 nell'esercizio 1982.

Art. 7.

Propaganda turistica e contributi per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche

Per favorire l'attività di propaganda del turismo emiliano-romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *b*), ed art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disposta per gli esercizi 1982 e 1983 una ulteriore autorizzazione annua di spesa di L. 500.000.000 (cap. 25620).

E' contemporaneamente disposta la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27, lettera *a*), della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11 per gli esercizi 1982 e 1983 nella misura di L. 500.000.000 annui relativamente ai contributi per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche, di cui alla legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 (cap. 25640).

Art. 8.

Partecipazione all'aumento del capitolo sociale della S.p.a. «Officine ortopediche Rizzoli»

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della S.p.a. «Officine ortopediche Rizzoli» a norma di quanto stabilito dalla legge regionale 25 marzo 1980, n. 21. Agli oneri conseguenti la sottoscrizione delle nuove azioni, ammontanti a L. 2.000.000.000, l'amministrazione fa fronte tramite lo stanziamento di annue L. 1.000.000.000 rispettivamente negli esercizi 1981 e 1982 sul capitolo di spesa 50500 del bilancio regionale.

Art. 9.

Rinnovo fidejussione a favore della gestione speciale «Officine degli Istituti ortopedici Rizzoli»

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti ortopedici Rizzoli, con sede in Bologna, delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'ente medesimo, riguardanti la sola gestione speciale «Officine degli Istituti ortopedici Rizzoli».

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione «Officine» degli «Istituti ortopedici Rizzoli» di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1981 entro il limite massimo di lire 10.800.000.000, anticipazione complessiva di cassa.

La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della giunta regionale sulla base della presentazione da parte degli Istituti interessati, dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere, vantato nei confronti degli enti ed organismi gestori del Servizio sanitario nazionale e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.

Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui al cap. 89100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 integrato, se necessario, col prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo di giunta.

La giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.

Art. 10.

Strumenti urbanistici

Per gli interventi di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, e 7 dicembre 1978, n. 47, relativi alla concessione di contributi in capitale ai comuni, loro consorzi nonché ai comitati comprensoriali ed alle Comunità montane, per la formazione di alcuni strumenti urbanistici è disposta un'ulteriore autorizzazione di spesa di L. 300.000.000 annui, per il biennio 1982-83 (cap. 30550).

Art. 11.

Censimento della circolazione stradale

Per il completamento del censimento decennale della circolazione e del traffico disposto dalla direttiva C.E.E. n. 1108/1970 la regione Emilia-Romagna è autorizzata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a stanziare un'ulteriore somma di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio 1981 per spese dirette e contributi alle province (cap. 45320).

Art. 12.

Proroga della disposizione transitoria prevista dall'art. 58 *della legge regionale* 1° *dicembre* 1979, *n.* 45

La disposizione transitoria di cui all'art. 58 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, è estesa eccezionalmente all'esercizio finanziario 1981, ferme restando tutte le modalità previste nell'articolo stesso.

Art. 13.

Modifica sostitutiva dell'art. 11 *della legge 29 dicembre* 1979, *n.* 48

L'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 «Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps» è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale predispone, in collaborazione con le organizzazioni interessate, un programma di ricerche socio-epidemiologiche da attuare sul territorio regionale, volto ad accertare l'idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporne l'eventuale loro adeguamento. Per la predisposizione del programma la giunta, sentita la competente commissione consiliare costituisce un apposito gruppo di lavoro, ovvero stipula convenzioni con enti ed istituti specializzati operanti in tale settore, ovvero si avvale di istituti regionali specializzati nel settore, oppure di altri enti ed organismi ritenuti idonei, assegnando loro appositi contributi nell'ambito delle spese stanziate».

Art. 14.

Nuove disposizioni relative alla durata dei contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da Enti locali.

I contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da enti locali ai sensi delle leggi statali 15 febbraio 1953, n. 184; 3 agosto 1949, n. 589; decreto

del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, nonché delle leggi regionali 24 gennaio 1975, n. 5; 15 novembre 1976, n. 47; 8 marzo 1976, n. 10; 3 dicembre 1976, n. 51; 14 marzo 1975, n. 16; 23 giugno 1978, n. 19; 22 dicembre 1972, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni sono concessi a partire dal 1981 limitatamente alla durata dei mutui cui si riferiscono.

Art. 15.

Modifica dell'art. 70 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11

L'art. 70 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11 concernente il trasferimento dal 1980 al 1981 delle autorizzazioni di spesa già finanziate con assegnazioni specifiche dello Stato non impegnate nel corso dell'esercizio 1980 è sostituito dal seguente:

« Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive L. 35.951.164.917 finanziate con assegnazioni statali a destinazione vincolata, disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati per l'esercizio finanziario 1980, sono trasferiti allo esercizio finanziario 1981 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1980:

1) L. 240.776.000: spese dirette e contributi per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 71, lettera *d*) e 77, lettera *c*). Funzione delegata (cap. 10580).

2) L. 2.443.320.047: potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e art. 1, quarto comma della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17) (cap. 10725).

3) L. 258.730.925: contributi integrativi in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico (art. 23 legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, art. 11, lettera *g*), e art. 13) (cap. 10730).

4) L. 1.037.091.000: contributi in conto capitale per il finanziamento d'interventi per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 12120).

5) L. 5.177.373.852: contributi attualizzati in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4, lettera *c*) della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15) (cap. 12165).

6) L. 306.236.117: concessione di contributi in conto interessi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153 per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane svantaggiate (art. 10 terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 352. Attuazione direttive (CEE) n. 268 e n. 273; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18 art. 13, quarto comma) (cap. 15150).

7) L. 705.000: interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (legge 27 dicembre 1977, n. 984, articoli 11 e 12) (cap. 16110).

8) L. 2.000.000.000: interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale (legge regionale 1° luglio 1974, n. 24) (cap. 16800).

9) L. 1.084.000: spese e contributi per l'assistenza tecnico-economica alle aziende singole ed alla cooperazione per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (articoli 5 e 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910; articoli 1 e 2 della legge 30 giugno 1954, n. 493; art. 104 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267) (cap. 18070).

10) L. 472.746.020: contributi agli imprenditori agricoli per la tenuta di una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della direttiva (CEE) n. 159/1972 (art. 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153; art. 11, lettera *d*) e art. 19 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18) (cap. 18090).

11) L. 1.222.036.265: attività d'informazione socio-economica in agricoltura (art. 48 della legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, art. 43 e seguenti) (cap. 18160).

12) L. 2.522.979.900: interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, primo comma, lettera *b*) della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19). Quota a carico dello Stato (cap. 18360).

13) L. 728.728.206: contributo per il credito di esercizio in favore di consorzi di cooperative operanti nel settore caseario per consentire anticipazioni ai soli conferenti a norma dell'art. 2 punto 4, lettera *b*) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 in misura da determinarsi a norma dell'art. 43 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 (cap. 18370).

14) L. 1.600.378.182: concorso negli interessi e contributi nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli istituti o enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 19530).

15) L. 4.061.680.926: concorso nell'interesse sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonché alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli, costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (cap. 19550).

16) L. 193.080.295: compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool (cap. 19570).

17) L. 3.431.500.429: concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per prestiti di esercizio concessi dagli istituti o enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. Pratiche di competenza degli istituti di credito (cap. 19590).

18) L. 1.684.899.063: concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonché alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche. Pratiche di competenza degli istituti di credito (capitolo 19610).

19) L. 5.238.100.000: assegnazione agli I.A.C.P. e ai loro consorzi, nonché ai comuni, di fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui al primo comma delle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 « Norme per l'edilizia residenziale » (art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457) (cap. 32250).

20) L. 2.124.250.000: contributo in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione (legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 3, secondo comma). Quota a carico dello Stato (capitolo 37325).

21) L. 55.000.000: fondo ospedaliero di cui all'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e legge 8 maggio 1971, n. 304 (capitolo 50590).

22) L. 826.161.322: sopravvenienze passive di spese correnti a destinazione indistinta (legge n. 833/78) (cap. 51705).

23) L. 2.178.000: spese correnti a destinazione vincolata per la formazione e riqualificazione del personale, per la realizzazione dei progetti obiettivo, per l'educazione sanitaria e per la ricerca finalizzata (art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) (cap. 51710).

24) L. 1.564.704: sopravvenienze passive, spese per l'assistenza ospedaliera prestata da istituti convenzionati con la Regione (cap. 52305).

25) L. 308.065.772: sopravvenienze passive: spese per il rimborso agli aventi diritto delle quote per il ricovero negli istituti di cura non convenzionati od in classi diverse da quelle convenzionale (art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264) cap. 52505).

26) L. 12.498.892: sopravvenienze passive; spese per il riparto del fondo sanitario a norma del terzo e quarto comma art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (cap. 57855).

Art. 16.

Modifica dell'art. 72 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11

All'art. 72 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 11 concernenti il trasferimento al 1981 di autorizzazioni di spesa del 1980 finanziate con mezzi regionali e non impegnate nel corso dello esercizio medesimo è aggiunta la seguente ulteriore lettera:

« *p*-bis) L. 750.000.000: interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Appennino Emiliano-Romagnolo a norma della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 (cap. 39210) ».

Art. 17.

Recupero di fondi per l'esercizio 1982 relativi ad interventi per opere pubbliche

Per gli interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Appennino Emiliano-Romagnolo previsti dalla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa di L. 750.000.000, a recupero della corrispondente economia di spesa riscontrata sul cap. 39210 in chiusura dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 18.

Copertura finanziaria

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte a norme dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 1981-83, stato di previsione delle entrate, e nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa dello stesso bilancio pluriennale, come modificato dalla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83 — 1° Provvedimento generale di variazione — approvato dal consiglio regionale nella stessa seduta di approvazione della presente legge e secondo quanto esposto nel prospetto dimostrativo allegato alla presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 8 settembre 1981

TURCI

(*Omissis*).

(5537)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812880)